



ENZO B

Glossario dell'Adozione Internazionale

Breve guida per orientarsi tra le parole
dell'adozione





Sommario

A.I. o AI.....	5
A.N. o AN.....	5
Abbandono (stato di).....	5
Abbinamento.....	5
Abusivi minori.....	5
Accordi Bilaterali.....	5
Adottabilità (dichiarazione di).....	5
Adozione.....	5
Adozione a Distanza.....	5
Adozione Internazionale (AI).....	5
Adozione Nazionale (AN).....	6
Affidamento con rischio giuridico.....	6
Affido familiare affidamento familiare.....	6
Affido Preadottivo o affidamento preadottivo.....	6
Albo degli Enti Autorizzati all'AI.....	6
Assistente Sociale.....	6
A u t o r i z z a z i o n e a l l' i n g r e s s o.....	6
Autorizzazione al proseguimento.....	6
C.AI. o CAI.....	6
Canale.....	6
Casa Famiglia.....	6
Collocamento Provvisorio o temporaneo.....	6
Colloqui individuali.....	7
Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI).....	7
Comunità alloggio.....	7
Congedo parentale (congedo di maternità).....	7
Convenzione @ L'Aia.....	7
Cooperazione.....	7
Coppie pilota.....	8
Corsi pre adozione.....	8
Decadenza della potestà genitoriale.....	8
Deducibilità delle spese.....	8
Dichiarazione di disponibilità all'adozione.....	8
Documenti: autentica.....	8
Documenti: copia conforme.....	8
Documenti: legalizzazione.....	8
Documenti: apostille.....	9
Ente Autorizzato all'AI.....	9
Ente Capofila.....	9
Famiglia.....	9
Famiglia allargata.....	9
Fallimento adottivo.....	9
Filiazione (rapporto di).....	9
Genitorialità.....	9
Giustizia minorile.....	10
Gruppi di supporto.....	10
Handicap (certificato di).....	10
Idoneità all'adozione.....	10



Incarico(all'ente).....	10
Incontri di formazione.....	10
Incontri di gruppo.....	10
Inidoneità all'adozione.....	10
Intese tra Enti Autorizzati.....	10
Italy for Children.....	10
Iter adottivo.....	10
Lavoro minorile.....	10
Lettera di garanzia.....	11
Limiti dell'aspirante coppia adottiva.....	11
Lista d'attesa.....	11
Lista d'attesa generica.....	11
Madrinato.....	11
Mandante.....	11
Mandatario.....	11
Mandato (all'ente).....	11
Matrimonio (anni di).....	11
Motivazioni dell'aspirante coppia adottiva.....	11
O.N.G. (o Ong).....	12
O.N.L.U.S. (o Onlus).....	12
Parenti (d'origine).....	12
Patria potestà.....	12
Postadozione.....	12
Potestà genitoriale.....	12
R.G. (o RG.).....	12
Relazione dei Servizi Sociali.....	12
Relazioni Postadozione.....	12
Restituzione del minore.....	12
Ricerca delle origini.....	12
Ricorso avverso all'inidoneità.....	12
Rimborso delle spese.....	12
Rinuncia all'AN.....	14
Riposi giornalieri.....	14
Rischio Giuridico (RG).....	14
Rischio sanitario.....	14
S.a.D. o SaD.....	14
S.S.T. o SST.....	14
Scelta del paese d'origine.....	14
Segnalazione.....	14
Segreto del parto.....	15
Servizi Sociali Territoriali (SST).....	15
Sostegno a Distanza (SaD).....	15
Sostituto Mandatario.....	15
Stato di abbandono.....	15
T.M. o TM.....	15
Tribunale per i Minorenni (TM) (Tribunale dei Minori).....	15
Vincoli sull'età.....	15
Vincolo di primogenitura.....	15



A.I. o AI	Vedi:AdozioniInternazionale
A.N. o AN	Vedi:Adozione Nazionale
Abbandono (stato di)	Sono considerati in situazione di abbandono i minori privi di assistenza morale e materiale parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza provenga da forza maggiore di carattere transitorio. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni esposte, anche quando presso istituti di assistenza o si trovino in affidamento familiare. Inoltre, anche quando i servizi sociali, cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno, rifiutano di accettare il rifiuto viene ritenuto in dal giudice.
Abbinamento	Disposizione dell'autorità competente che sceglie la famiglia affidare un minore in stato di attesa di adozione. Per l'Adozione Internazionale, generalmente avviene prima della parter alcune settimane prima, mentre in altri casi fino a un anno prima della adozione. L'abbinamento cor di cui spesso si hanno poche informazioni (età, sesso, stato di salute per sommi capi) e in l'assenso scritto dei futuri genitori l'adozione può procedere. Per alcuni paesi come Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, ecc.
Abusi sui minori	Gli abusi sui minori consistono in atti e le carenze gravi che gravano sui bambini e le bambine, attentano alla corporea, al loro sviluppo fisico affettivo, intellettuale e morale, le cui manifestazioni sono di ordine fisico e/o psichico e/o sessuali da parte di un familiare. I genitori sono obbligati alla segnalazione di notizia di reato, nonché alla segnalazione alla Procura minorile, d'ufficio ad opera di figure parentali. Se il padre o la madre di un minore di anni 10, su minori di anni 14 se commessi con violenza, abusi commessi da ascendenti, fratelli, sorelle, zii, nonni, o da altri parenti, o da altri persone che provengono da terzi bisogna valutare la condotta del parente. Se quest'ultimo non è tutelato, la segnalazione anche alla Procura minorile.
Accordi Bilaterali	In aggiunta alla Convenzione de L'Aia Italia e i paesi esteri da cui provengono adozioni internazionali possono essere vigenti degli accordi specifici riguardanti l'iter adottivo. Se il paese non è parte della convenzione, gli accordi bilaterali generalmente ricalcano le linee generali della convenzione.
Adottabilità (dichiarazione di)	Successiva alla determinazione dello stato di abbandono del minore e al successivo accertamento della potestà genitoriale della famiglia originaria, il Tribunale per i Minorenni dichiara lo stato di adottabilità del minore, il che può quindi essere affidato a una coppia che abbia presentato la dichiarazione di disponibilità.
Adozione	Ha lo scopo esclusivo di dare famiglia ai minori che ne sono privi e che si trovano in situazione di abbandono morale e materiale. Sono adottabili solo i minori dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni. L'adozione è un istituto di diritto privato che ha natura morale e materiale da parte dei genitori o dei loro sostituti. La dichiarazione di adozione è in alcuni casi preceduta da un anno di affidamento familiare. La domanda di adozione è presentata dalle coppie unite in matrimonio da almeno un anno, la cui età deve superare i 25 anni. La domanda di adozione è presentata dalle coppie unite in matrimonio da almeno un anno, la cui età deve superare i 25 anni.
Adozione a Distanza	Vedi:Sostegno a Distanza.
Adozione Internazionale (AI)	Adozione di un bambino proveniente da un paese estero. L'adozione internazionale è riassumibile nei punti seguenti: <ul style="list-style-type: none"> < Dichiarazione di disponibilità all'AI. < Indagine sulla coppia da parte dei Servizi Sociali Territoriali. < Analisi mediche dei coniugi. < Stesura e presentazione della relazione ai Servizi Sociali e Tribunale per i minorenni. < Colloquio con un giudice del Tribunale per i minorenni. < Decreto di Idoneità all'Adozione. < Eventuale ricorso all'Inidoneità all'Adozione. < Ricerca dell'ente autorizzato a cui conferire il mandato. < Partecipazione al corso di preparazione dell'Ente Autorizzato. < Conferimento dell'incarico o mandato. < Preparazione della documentazione richiesta dal paese straniero e suo invio. < Inserimento in una lista di attesa (generica o specifica del paese scelto). < Abbinamento con uno o più bambini. < Viaggio (uno o più) per conoscere il bambino. < Firma dei documenti di accettazione dell'adozione all'estero o udienza presso il Tribunale del paese di origine. < Ritorno e ingresso del minore in Italia. < Eventuale affidamento preadottivo. < Decreto di adozione. < Inserimento del minore nello stato di famiglia. < Preparazione e invio delle relazioni agli organi competenti esteri.



Adozione Nazionale (AN)	<p>Adozione di un bambino sul territorio (Italia). I bambini possono essere di origine italiana possono essere abbandonati, quasi sempre alla nascita, o allontanati dalla famiglia di origine st'ultimo caso rischio Giuridico maggiore. Coppia presenta la dichiarazione di disponibilità e non riceve nessun attestato di idoneità. Sulle caratteristiche della coppia presentano una relazione e da quel momento per tre anni la coppia può essere giudicata attenda più eventuali patto di non ritorno. Al termine dei tre anni la disponibilità ad adottare decade senza nessuna comunicazione. Nel caso di avvenuta adozione la normativa impone l'affido preadottivo a partire dal l'incontro con il fino al decreto che sancisce il trasferimento al Tribunale dei nuovi genitori.</p> <p>L'iter dell'AN è il seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> < Dichiarazione di disponibilità all'AN. < Indagine sulla coppia da parte dei Servizi Sociali Territoriali. < Analisi mediche dei coniugi. < Stesura e presentazione della relazione ai Servizi Sociali Territoriali al Tribunale per i minorenni. < Colloquio con un giudice del Tribunale per i minorenni. < Inserimento nel database del TM per tre anni può essere chiamati più volte per un'affido preadottivo. < Colloqui (uno o più) informali con giudici e tutore del minore ed eventuale successo. < Firma dei documenti di accettazione. < Eventuale Collocamento Provvisorio presso il rischio Giuridico. < Affido preadottivo. < Decreto di adozione. < Inserimento del minore nello stato di famiglia.
Affidamento con rischio giuridico	<p>Procedimento di dichiarazione di adottabilità del minore in cui il minore è affidato a una coppia avente i requisiti per la sua eventuale adozione e che deve essere in grado di garantire alla possibilità di minore rientri nella famiglia di origine o i parenti entro il quarto grado.</p> <p>Vedi: collocamento provvisorio</p>
Affido familiare o affidamento familiare	<p>Collocamento familiare, diverso dalla sua famiglia di origine, qualora questa sia temporaneamente in difficoltà. È disposto dai Servizi Sociali e può essere revocato in qualsiasi momento dal Tribunale o dal Pubblico Ministero o del tutore o di coloro che esercitano la sorveglianza sul minore se si rivelano gravi difficoltà di convivenza. Decorso un anno dall'affidamento, il Tribunale per i minorenni decide con decreto motivato se dar luogo all'adozione.</p>
Affido Preadottivo o affidamento preadottivo	<p>Si tratta di un periodo minimo di un anno in cui il minore è affidato alla famiglia adottante un tutore legale generalmente identificato nei Servizi Sociali. Durante questo periodo la famiglia adottante monitora il buon inserimento del minore in seno alla nuova famiglia preadottiva. Il preadottivo può essere revocato in qualsiasi momento dal Tribunale o dal Pubblico Ministero o del tutore o di coloro che esercitano la sorveglianza sul minore se si rivelano gravi difficoltà di convivenza. Decorso un anno dall'affidamento, il Tribunale per i minorenni decide con decreto motivato se dar luogo all'adozione.</p>
Albo degli Enti Autorizzati all'AI	<p>Elenco redatto annualmente dalle organizzazioni autorizzate a informare, formare, affiancare e assistere i genitori adottivi nel percorso di adozione internazionale e assicurare lo svolgimento all'estero delle procedure per realizzare l'adozione; assistendoli davanti all'Autorità Straniera e sostenendoli nel percorso.</p>
Assistente Sociale	<p>Funzione di prevenzione, il sostegno ed il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di difficoltà. È svolta esclusivamente da personale tecnico. Nel rispetto del segreto professionale e di quanto previsto dalla legge, a tutela della riservatezza adempie agli obblighi di segnalazione, svolge relazioni a supporto a lavori di équipe con altri operatori sociali territoriali.</p>
Autorizzazione U... b [f Y g g c	<p>È il documento emesso dal Vicepresidente della Commissione o di un suo delegato, che autorizza il procedimento di adozione internazionale.</p>
Autorizzazione al proseguimento	<p>Si tratta di uno dei veri documenti endoprocedimentali emessi dalla CAI nel corso della procedura di adozione internazionale.</p>
C.A.I. o CAI	<p>Vedi: Commissione per le Adozioni Internazionali.</p>
Canale	<p>Così è anche detto uno specifico paese o ente autorizzato per supportare l'adozione internazionale del minore.</p>
Casa Famiglia	<p>vedi: comunità alloggio</p>
Collocamento Provvisorio	<p>Nell'adozione nazionale, in caso di rischio giuridico, inizialmente (prima dell'anno di affidamento), il minore viene collocato provvisoriamente presso la coppia che viene ritenuta più idonea.</p>



<p>o temporaneo</p>	<p>periodo di collocamento non ha una durata predefinita, ma termina quando sia definita la sentenza che il destino del minore. Nel caso di conferma della decadenza della patria potestà della famiglia di origine, il minore viene affidato in seno alla famiglia adottiva. In caso contrario il minore verrà ricollocato presso i genitori biologici.</p> <p>Vedi: Affidamento a rischio giuridico.</p>
<p>Colloqui individuali</p>	<p>Presso i Servizi Sociali Territoriali la coppia sostiene una serie di incontri con l'assistente sociale e lo psicologo separatamente o insieme. Si definiscono colloqui individuali per differenziarli da eventuali colloqui di coppia.</p>
<p>Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)</p>	<p>Autorità centrale italiana per l'adozione internazionale che garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengono nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aia del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. La Commissione, tutela dei minori stranieri e delle adozioni, rappresenta l'Autorità Centrale Italiana per l'applicazione della Convenzione de L'Aia, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra i membri presiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> < della Presidenza del Consiglio dei Ministri; < del Ministero della Solidarietà Sociale; < del Ministero degli Affari Esteri; < del Ministero dell'Interno; < del Ministero della Giustizia; < del Ministero della Salute; < del Ministero dell'Economia e delle Finanze; < della Conferenza unificata di Stato e Regioni; < delle associazioni familiari; < degli esperti del settore.
<p>Comunità alloggio</p>	<p>Istituite alla fine degli anni Sessanta, le comunità sono come ristrutturazione degli istituti di ricovero per minori, con l'obiettivo di abbandonare l'ambiente più familiare che favorisca le relazioni umane e alle esigenze di socializzazione. Ha dimensioni ridotte e al suo interno è organizzato in nuclei piccoli con un numero limitato di educatori dedicati al gruppo che "simulano" un nucleo familiare. Per fronteggiare situazioni di emergenza o di allontanamento immediato del bambino/a, ma è in grado di assicurare ai minori una soluzione familiare per singoli casi (affidamento familiare o adozione).</p>
<p>Congedo parentale (congedo di maternità)</p>	<p>Per congedo parentale si intende la possibilità da parte di entrambi i genitori di astenersi temporaneamente dalle attività lavorative per prendersi cura del bambino.</p> <ul style="list-style-type: none"> < Per il congedo con trattamento economico relativo (l'80% della retribuzione salvo il miglior favore, e accreditato figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione nel caso di adozione e affidamento sono: <ul style="list-style-type: none"> < Il congedo di maternità (paternità) spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, a chi ha adottato un minore. < In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante il periodo di permanenza del minore nella famiglia della lavoratrice. < In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia e per il periodo di permanenza all'estero richiesto per il minore e gli adempimenti relativi all'adozione. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito successivamente all'ingresso del minore in Italia. < La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero non richiama o richiama solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità. < L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione internazionale può fruire del congedo di paternità. < Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'ingresso del minore in Italia.
<p>Convenzione de L'Aia</p>	<p>La Convenzione de L'Aia del 1993 ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> < di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale; < d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il riconoscimento e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e il traffico di minori; < di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità della Convenzione.
<p>Cooperazione</p>	<p>Realizzazione di progetti di sviluppo e interventi di emergenza in paesi situati nel Sud del mondo. La Commissione per le Adozioni Internazionali promuove attività di cooperazione in questi paesi e in collaborazione con le autorità locali e internazionali. Le linee guida per la cooperazione sono contenute nella guida "Linee guida per la cooperazione internazionale" pubblicata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali. Deve trattarsi di attività aventi carattere di continuità, sviluppate con programmi di realizzazione al momento dell'adozione o immediatamente dopo, e che consistano in cure mediche, medicamentose o altro.</p>



Coppie pilota

Quando un'ente Autorizzato adozione internazionale apre un nuovo canale, cioè inizia a operare adozioni in un nuovo paese, prova le procedure, il grado di competenza dei referenti organizzativi del paese, e organizza attività di corsi in poche coppie iniziali che vengono considerate coppie pilota. Queste coppie sono al corrente del canale.

Corsi pre-adozione

Organizzati da enti pubblici Servizi Sociali, enti privati, onlus e sindacati finalizzati a vari scopi:

Corsi informativi generici svolti da servizi pubblici o enti privati informano genericamente sulle problematiche psicologiche, sugli aspetti legislativi e procedurali correlati all'adozione.

Corsi informativi degli Enti Autorizzati sono incontri su appuntamento in cui l'ente si presenta operato, i progetti e spiega i passi da seguire per procedere a un'adozione con il proprio servizio.

Corsi di formazione pubblici organizzati dai servizi sociali dagli enti locali sono rivolti a gruppi ristretti aspirano all'adozione. Durante questi incontri le coppie vengono invitate a interagire e a portare domande e contributi.

Corsi di formazione di associazioni generiche organizzati da associazioni di genitori adottivi, onlus svolgono opera di formazione alle coppie aspiranti all'adozione. Sono complementari o supporto pubblica.

Corsi di formazione obbligatori delle entità autorizzate tutti gli Enti Autorizzati organizzano questi corsi obbligatori da frequentare prima del conferimento. Sono destinati a chi, avendo già l'idoneità, intende a proseguire l'iter adottivo con loro. In essi si accertano le caratteristiche del suo operato, presenta i tempi approssimati e le caratteristiche dei bambini per ogni paese in cui opera, i rischi sanitari, sulle procedure all'estero e sulle norme e prassi procedurali. Svolge anche formazione sulle argomentazioni correlate all'adozione come la genitorialità, l'abbandono, razziale, etnica e culturale.

Decadenza della potestà genitoriale

Su istanza di un genitore o di entrambi, il Tribunale per i minorenni, laddove ravvisi la sussistenza di un padre o una madre, o entrambi, laddove ravvisi la sussistenza delle basilari esigenze del figlio. Il Provvedimento di decadenza è revocabile, su richiesta, qualora una successiva istruttoria dimostri che il provvedimento di decadenza è motivato il provvedimento precedentemente assunto.

Deducibilità delle spese

In linea generale, le spese sostenute dal genitore o dai genitori per l'adozione internazionale sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente. Le spese sostenute per l'adozione internazionale sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente in misura pari al 18% dell'importo delle spese sostenute, con un limite massimo di 100 milioni di euro annui (art. 13 del D.Lgs. n. 184 (riforma della legge sulle adozioni internazionali)).

Dichiarazione di disponibilità all'adozione

Erroneamente spesso chiamata domanda di adozione, non si tratta, infatti, della domanda di adozione, poiché la normativa riporta chiaramente concetti quali "adozione con o senza abbandono". Si tratta invece della disponibilità ad accoglierlo qualora fosse necessario. Questa presentata alla cancelleria del TM di competenza su un modulo predisposto, disponibile preventivamente ai documenti allegati (in questi certificati di nascita, stato di famiglia, alcuni certificati medici di "sana e robusta costituzione", dichiarazione dei genitori dei richiedenti, attestati il decesso, ecc.) che possono variare secondo il paese.

Documenti: autentica

La copia può essere autenticata:

- < dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale
- < dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento
- < dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento
- < dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto il documento

Documenti: copia conforme

In diritto, la copia conforme all'originale è un atto o un documento che ne riproduce un altro, una pubblica amministrazione o da un pubblico ufficiale (ma non solo), e la cui fedeltà è attestata dalla dichiarazione di un pubblico ufficiale per legge autorizzato a tali funzioni.

Documenti: legalizzazione

La legalizzazione consiste nell'attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha prodotto un documento, nonché dell'autenticità della firma stessa.

Erogazione del servizio: La Prefettura Territoriale del Governo, provvede, per delega del Ministero dell'Estero, alla legalizzazione delle firme. La "legalizzazione" consiste nell'attestazione del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell'autenticità della firma. I documenti rilasciati da Autorità estere (anche le rappresentanze diplomatiche e consolari) in Italia e i documenti e atti prodotti in Italia affinché abbiano valore all'estero.

La procedura di legalizzazione è immediata: l'ufficio della Prefettura che la firma che ha apposto il documento da legalizzare sia depositata in un apposito registro. In caso affermativo, viene subito apposta la legalizzazione. In caso negativo, viene richiesto via fax all'ente che ha emanato l'atto il nominativo della firma e, una volta conosciute le informazioni, viene disposta la legalizzazione del documento.



Requisiti: nessuno. L'interessato o altra persona incaricata possono presentare il docum

Adempimenti richiesti: La legalizzazione di firme su tutti i documenti da formalizzare dallo Stato r
da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono di cor

A questa regola fanno eccezione gli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Giustizia per
legalizzazione, invece, è competente la Procura della Repubblica.

Documentazione da presentare: Solo l'atto da legalizzare e gli eventuali allegati.

Costo del Servizio : Marca da bollo (salvo i casi di esenzione: scopo adozione)

Modalità e tempi di erogazione: Legalizzazione o Apostille in giornata o al massimo entro 1

Documenti: apostille

L'apostille è una certificazione che convalida per l'uso internazionale l'autenticità di un c
ticolare un atto. Sostituisce quindi la legalizzazione del documento effettuata presso
cui verrà utilizzato, ha validità nei soli Paesi sottoscrittori della Convenzione dell'Aia del 1961 e deve essere ap
da una della Autorità competenti nella Convenzione stessa.

La maggior parte degli stati occidentali accetta la convalida dei documenti mediante ap
America e gran parte del mondo arabo richiede ancora la legalizzazione del docum
Paese d'origine.

Ente Autorizzato all'AI

Associazione, onlus o ong che ha ottenuto l'autorizzazione a svolgere funzione di supporto
agevolare un'adozione internazionale. Informano, formano, affiancano e orientano il futuro
internazionale e curano lo svolgimento all'estero delle procedure necessarie per realizzar
vanti all'Autorità Straniera e sostenendoli nell'iter. L'art. 476 del D.Lgs. n. 48 del 28 febbraio 2000
dell'ente autorizzato in tutte le procedure di adozione internazionale, modificando la pre
teva, invece, di rivolgersi anche direttamente alle autorità straniere. Essendo stata pubblicata
del 31 ottobre 2000 l'albo degli Enti Autorizzati, la nuova normativa è entrata in vigore
2000. Conseguentemente, dalla suddetta data, chi vuole adottare un bambino all'estero
degli organismi indicati nell'albo degli Enti Autorizzati.

Ente Capofila

Il termine "Ente Capofila" è stato introdotto dalla Legge n. 48 del 28 febbraio 2000, art. 476, comma 1, lett. a)
[Y g h] g W Y [d Y f [W c b h c [X Y [erminato canale estero (Paese) c svd g e r g i d
g c g h] h i h c [a U b t e s e t r a E n t i A u t o r i z z a t i E n t e C a p o f i l a M a n d a t a r i f i c

Famiglia

La famiglia legittima è dunque quella fondata sul matrimonio ed anche i figli si dicono legittimi
uniti in matrimonio. Il termine dell'iter adottivo legittima i figli adottivi al pari di quel

La famiglia di fatto è quella costituita da persone che, pur non essendo legate tra di
convivono more uxorio, insieme agli eventuali figli nati dallo loro unione. Mancando un a
ricollegare la riconoscibilità del rapporto, la famiglia di fatto non sempre può essere ag
mativa vigente non consente alla famiglia di fatto di pervenire all'adozione se prima non
l'atto formale del matrimonio.

Famiglia allargata

Si considera come famiglia allargata unitamente agli aspiranti genitori adottivi anche i
genitori ed eventualmente fratelli e sorelle di questi (futuri zii e zie). La presenza di una
all'avventura adottiva non è condizione necessaria all'idoneità all'adozione ma è un tasse
coppia. Anche per questo alla dichiarazione di disponibilità all'adozione viene richiesta
assenso da parte dei futuri nonni. La mancanza di questo consenso però non esclude la
i Servizi Sociali avranno il compito di indagare anche su questo aspetto della coppia.

Fallimento adottivo

Si intende fallimento l'adozione che abbia come esito una situazione di conflitto tra i gen
necessario l'intervento dei Servizi Sociali Territoriali all'allontanamento provvisorio o definitivo del r
familiare adottante per essere assolto in istituto. Il fenomeno è noto come "ritorno del minore adottat

Filiazione (rapporto di)

La filiazione è il rapporto di parentela tra figlio e genitori. La filiazione è legittima quat
genitori uniti in matrimonio e tale status si costituisce automaticamente per il solo fatto di
obiettivo del matrimonio. La filiazione è naturale quando il figlio è concepito da genitori c
perché si costituisce la filiazione naturale sono necessari o il riconoscimento da parte del
dichiarazione giudiziale di paternità. La filiazione è adottiva quando si costituisce a segui
Y [d Y f [Y Z Z Y h X h c h X U Y h c [E U W e d n] g d h J Y [c d U g h U h c [X] [Z] [[4
44 l. 184/83 (adozione in casi particolari) non si costituisce un autentico e totale rapp

Genitorialità

È la capacità di avere responsabilità educativa e di cura dei figli, è la relazione di ciascun genit
è la persona che genera o dà la nascita ad un figlio, oppure lo nutre e lo fa crescere. (C
esiste la genitorialità adottiva, in cui il genitore non è stato partecipe alla procreazione del
giuridici che in termini sociali ed affettivi, viene considerato alla stessa stregua del geni

Si può parlare di due aspetti della genitorialità: quello biologico e quello adottivo. Mentre la potest
complesso di diritti e doveri la cui violazione o il cui abuso determina, qualora vi sia un
provvedimenti limitativi o ablativi (decadenza) stessa potestà genitoriale implica il mar
Y [U [Y j U f Y [] Z] [[] Y [d i [h f c j U f Y [X Y [[] a] h]
i b U [f U j Y [f] X i n] c b Y [X Y [ione di provvedimento più incisiva da parte
la dichiarazione di adottabilità.



Giustizia minorile

Gli organi giurisdizionali che tutelano i diritti dei minori sono:

- < Tribunale per i Minorenni è un organo in composizione collegiale, decide in Camera di consiglio, con togati (o di carriera) e da due giudici onorari (esperti in materie sociali, psicologiche e pedagogiche).
- < Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni è il Procuratore Capo e da Sostituti (Pubblici Ministeri) i quali possono promuovere azioni a tutela dei minori, a seguito di segnalazioni dei soggetti che ne hanno il dovere ed esprimono il parere in ordine alla richiesta di provvedimenti da emanare. Ha funzioni di controllo sugli istituti, sulle comunità famiglia e su altri luoghi dove non vi siano bambini in stato di abbandono.
- < Ufficio di Procura presso il Tribunale per i Minorenni è un organo in composizione aversiva presieduto dal Presidente, due giudici togati, due giudici onorari. Non tutti i provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni, sono ricorribili per Cassazione; sono ricorribili le sentenze di dichiarazione di adottabilità e paternità.
- < Giudice Tutelare è il Giudice del Tribunale Ordinario e la sua funzione principale è la tutela del minore, interruzione di gravidanza di minorenni, rilascio del passaporto, provvedimenti emanati in sede di separazione e divorzio, ecc.

Gruppi di supporto

vedi Incontri di gruppo.

Handicap (certificato di)

Motivo o condizione di inferiorità, limite, svantaggio. Il certificato di handicap: viene riconosciuto quando la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di relazione o di integrazione sociale tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di ritardo nello sviluppo.

Il certificato di handicap in situazione di gravità è riconosciuto quando "la minorazione, singolarmente o in combinazione, ridotta l'autonomia personale, correlata all'età, rendere necessario un intervento assistenziale continuo, di natura permanente e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

I portatori di handicap recentemente vengono definiti disabili o diversamente abili.

Idoneità all'adozione

Decreto del TM che attesta l'idoneità della coppia a procedere in una Adozione. Può contenere il numero di bambini adottabili, a volte contiene vincoli sull'età in relazione agli anni dei coniugi e raramente in relazione ad altre caratteristiche (stato di salute, ecc.).

Incarico (all'ente)

vedi Mandato (all'ente).

Incontri di formazione

vedi Corsi preparatorie.

Incontri di gruppo

Più correttamente chiamati di sostegno sono incontri della coppia dell'adottante o in attesa di adozione o della coppia che ha già adottato (soprattutto durante il primo anno) con altre coppie in situazione o in altri momenti dell'iter adottivo, per discutere di aspetti della loro situazione. Le coppie si incontrano periodicamente istituendo un livello minimo di intima condivisione dei timori e delle opinioni. Un operatore con esperienza del campo (assistente sociale, psicologo, educatore con lunga esperienza) presiede gli incontri per veicolare le discussioni, proporre temi e mediare.

Ci sono altri gruppi di sostegno generalmente organizzati da associazioni di genitori adottivi per discutere, e tentare di risolvere problematiche relative alla crescita dello stato di adottati nell'infanzia e nell'adolescenza.

Inidoneità all'adozione.

Decreto del TM che sancisce l'inidoneità della coppia all'adozione. In genere non si giunge a tale decreto che abbia caratteristiche tali da sconsigliare il procedere nell'iter adottivo viene dissuasivo SST e con il giudice. È possibile riappellare verso l'inidoneità entro 10 giorni dalla sua concessione.

Intese tra Enti Autorizzati

Con propria deliberazione n° 13/2008/SG la Commissione intercomunale ha riconosciuto la possibilità che:

«gli Enti [Autorizzati, non] stipulano tra loro intese, concordando le modalità operative, ovvero individuano procedure congiunte per migliorare i servizi a favore delle coppie adottive e dei minori in attesa di adozione»

BY... DUAV] h c X] i b D = b h Y g U Ente Capofila può determinare il caso opererà per conto degli altri Enti in qualità di subistituto c'Ente Capofila) Mandato

Italy for Children

= h U m Z c f 7 \] X f Y b , U X Y b c a] b U n] c b Y X Y D G 7 5 @ : 5 H = Y 6 F I H = 5 U] g CA 3/2008/SG: At traverso l'Intesa gli \ U b b c a Y g g c] b W c a i b Y g Y X]] b = h U] U Y W U b U d i g j c [Y f Y Y Z i b n] c b] CC] g c g h] h i h c a U b X U

Iter adottivo.

Il percorso completo dell'adozione sia del minore che della coppia o della famiglia adottiva.

Lavoro minorile

@ U b c f a U h] j U g h U V]] g W Y U H i h Y U X Y U j c f X Y [] U d d f Y b X] g h] z , Z] g g U h U U %) U b b] W c a d c



	<p>dei minori fissata a 14 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute, della personalità e dell'educazione del minore.</p> <p>La legge n. 75 del 28/2/02, art. 3, comma 1, lett. b) ha modificato l'articolo 30 della Costituzione, stabilendo che non inferiore ai 14 anni compiuti possono essere occupati in lavori leggeri e semplici.</p>
Lettera di garanzia	<p>Si tratta di uno dei veri documenti endoprocedimentali emessi dalla CAI nel corso della procedura di adozione internazionale. È una dichiarazione scritta e sottoscritta dalla coppia adottiva, in cui si esprime il consenso a ricevere il minore e a assumersene le responsabilità, con l'impegno di provvedere a tutte le esigenze materiali, morali e educative del minore.</p>
Limiti dell'aspirante coppia adottiva	<p>Alla coppia, prima o durante l'indagine dei Servizi Sociali, è chiesto di interrogarsi a fondo all'adozione. Non riuscire a identificare questi limiti potrebbe in futuro determinare l'incapacità di gestire le situazioni critiche con il bambino e, nel peggiore dei casi, portare alla restituzione del minore. I limiti di coppia da scoprire sono relativi soprattutto alla salute e in generale alle differenze somatiche, allo stato di salute e alla disponibilità di risorse economiche a disposizione per risolvere i problemi genitoriali legati alla</p>
Lista d'attesa	<p>Dopo che la coppia ha conferito il mandato all'Ente Autorizzato, ha consegnato il proprio curriculum vitae e questi sono trasmessi e inviati all'estero, viene inclusa in una lista in attesa di essere scelta. La gestione delle liste d'attesa presso enti diversi e paesi diversi può variare molto. In alcuni casi, l'Ente Autorizzato definisce gli abbinamenti in base alle fasce di età degli aspiranti genitori oltre naturalmente alla posizione nella lista. Altri paesi chiedono di volta in volta le schede di pochi candidati della suddetta lista.</p>
Lista d'attesa generica	<p>Alcuni Enti Autorizzati (fortunatamente pochi) inizialmente pongono le coppie in una lista generica e comunicano loro il paese (scelto dall'Ente) dove adottare e da cui richiederla.</p>
Madrinato	<p>Altro nome del sostegno a Distanza, tipicamente usato in associazioni di orientamento religioso.</p>
Mandante	<p>È il genitore biologico del minore che, in base a una sentenza di separazione o divorzio, ha l'incarico di affidare il minore a una coppia di genitori adottivi.</p>
Mandatario	<p>È il genitore biologico del minore che, in base a una sentenza di separazione o divorzio, ha l'incarico di affidare il minore a una coppia di genitori adottivi.</p>
Mandato (all'ente)	<p>Forma contrattuale con cui gli aspiranti genitori adottivi conferiscono ad un Ente Autorizzato il mandato di adozione internazionale e l'impegno di provvedere al perfezionamento delle procedure necessarie per l'adozione: assistendoli davanti all'Autorità Straniera e sostenendoli (almeno inizialmente).</p> <p>Il contratto di mandato è regolato in via generale dal CC (art. 1701 e seguenti) e dal contratto sottostante di affidamento di persona.</p> <p>L'Ente Autorizzato persegue l'obiettivo di cogliere una coppia di genitori che si impegna a porre in essere di sua spettanza per il perfezionamento della procedura, non per il comportamento di terzi (Autorità Straniera, Uffici preposti al rilascio dei documenti, ecc.) sui quali non ha poteri di controllo.</p>
Matrimonio (anni di)	<p>È un requisito essenziale per i coniugi uniti in matrimonio dal momento che deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale.</p> <p>Il requisito della stabilità del rapporto (tre anni di matrimonio) viene realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di almeno tre anni.</p>
Motivazioni dell'aspirante coppia adottiva.	<p>Alla coppia, prima o durante l'indagine dei Servizi Sociali, è chiesto di interrogarsi a fondo e in modo approfondito nella ricerca di un figlio adottivo. È importante fare una scelta ponderata e non basarsi solo sull'emozione del momento. Si prospettano forti e durature le motivazioni, la loro scomparsa o attenuazione potrebbe compromettere l'iter adottivo e determinare la crisi dei genitori con il figlio adottivo e, nel peggiore dei casi, portare alla restituzione del minore. Il forte desiderio di avere figli è la più comune motivazione che si riscontra e molto diffusa negli aspiranti genitori adottivi. Questo spiega perché spesso si considerano meno profonde le motivazioni di chi ha già figli (biologici o adottati) in precedenza.</p>



O.N.G. (o Ong)	Organizzazione non Governativa è una organizzazione indipendente dai governi e dalle loro potestà, anche se non sempre, si tratta di organizzazioni non aventi fini di lucro, che hanno una significativa dei loro introiti da fonti private, per lo più donazioni e contributi volontari. Si differenzia da quella con la sigla PVO (Private Voluntary Organizations), preferita a NGO (Non Governmental Organization) organizzazione non governativa, è stata menzionata per la prima volta nell'ambito della Carta costituzionale dell'ONU.
O.N.L.U.S. (o Onlus)	Organizzazione non lucrativa di utilità sociale è una categoria tributaria (Italiana) che gli art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 ha prescelto e assunta da associazioni, circoli, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata, prevedono espresse serie di requisiti. Tale qualifica attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.
Parenti (d'origine)	Sono le persone, legate al minore da vincoli di sangue. Se entro il quarto grado di parentela il minore se gli stessi risultano idonei al suo allevamento.
Patria potestà	La potestà dei genitori è un diritto che si concretizza, essenzialmente, nella promozione della personalità del figlio, con il soddisfacimento dei suoi bisogni materiali, morali e spirituali in un danno grave ed irreversibile alla personalità del minore, bene che va tutelato in favore del minore alla retta formazione. Occorre ricordare che la potestà sui figli minori, più che conferire al genitore un diritto di controllo, si concretizza, essenzialmente, nella promozione della personalità del figlio, con il soddisfacimento dei suoi bisogni materiali, morali e spirituali in un danno grave ed irreversibile alla personalità del minore, bene che va tutelato in favore del minore alla retta formazione.
Post-adozione	Tutto ciò che riguarda il rapporto all'incontro tra genitori adottanti e figlio adottato.
Potestà genitoriale	vedi Patria potestà
R.G. (o RG.)	Vedi: Rischio Giuridico
Relazione dei Servizi Sociali	Al termine del periodo di indagine sociale si redige una relazione da presentare alla coppia, le sue caratteristiche psicologiche, emotive, intellettuali e fisiche, le sue aspettative e le sue esigenze. La relazione in molte regioni, viene letta alla coppia prima di essere presentata al tribunale. La relazione autentica della stessa relazione molto spesso vengono tradotte in un documento competente nel paese di origine del minore.
Relazioni Post-adozione	Sempre più paesi chiedono delle relazioni periodiche annuali sulle condizioni del minore. Alcuni paesi le richiedono per 3 o 5 anni, ma la tendenza è quella di chiederle di frequente. Le relazioni in genere vengono redatte dalla famiglia e, unitamente a delle fotografie, inviate all'adozione che ne cura la traduzione e l'invio all'autorità competente nel paese d'origine. Le relazioni non porta alla famiglia adottiva alcuna conseguenza legale o amministrativa grave nei rapporti tra l'autorità preposta del paese d'origine e l'autorità del paese di adozione e tra il paese di origine e il nostro rischiando di bloccare le successive adozioni in via di definizione e quelle in corso.
Restituzione del minore.	Vedi fallimento adottivo
Ricerca delle origini	Tratto comune della maturazione dei figli adottivi che spesso hanno un bisogno di informazioni dell'originaria. A una certa età individuabile con il periodo dell'adolescenza sentono il bisogno di conoscere la parte dei casi questo bisogno si riassume in un interessamento verso le motivazioni generiche dell'abbandono. Con la crescita questo bisogno spesso si evolve in una ricerca approfondita e nella conoscenza dei genitori di nascita (per i casi di abbandono).
Ricorso avverso all'inidoneità	Entro 10 giorni dal ritiro effettivo (non dalla notifica) del documento di nascita, se è evidente l'inidoneità è possibile presentare ricorso con le motivazioni definite dal tribunale.
Rimborso delle spese	<p>= b) a Y f j h c i U i Y g d Y g Y g c g h Y b i h Y X U i b U W c d d j</p> <p>rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> < <u>la Commissione per le adozioni internazionali ha previsto negli anni scorsi</u> le diop, merito ai quali è opportuno consultare la pagina web < <u>gli Enti Autorizzati prevedono nel proprio contratto di mandato la possibilità di</u> pres, g h Y b i h Y b Y j W c b Z f c b h j X e r r u z i o n e d e l l a p r o c e d u r a a d o z i o n e c o n c l u s i o n e : s i r i m a n d a a t a l p r o p o s i t o a g l i s p e c i f i c i c o n t r a t t i d i m a n d a t o ; < <u>alcune regioni prevedono forme di sostegno alle coppie adottive</u> e r a s t a n t i c X Y p e t e n z a : c o n s i g l i a d i r i v o l g e r s i a g l i u f f i c i c o m p e t e n t i d e l l a p r o p r i a r e g i o n e ; < j b i Y b Y f U Y d c i Y g d Y g Y g c g h 5 0 % d a l r e d d i t o l i m p o n i b i l e b a s e d e i p r i n c i p i d i s e g u i t o i l l u s t r a t i . <p><u>Per la deduzione</u> m e c c e s s a r i o c h e l ' i t e r s i a c o n c l u s o , b a s t a l a d o m a n d a</p> <p>L'articolo 4 della legge n. 476 del 1998 ha introdotto l'articolo 10 del Tuir, prevedendo la deducibilità dal reddito complessivo del cinquanta per cento delle spese sostenute.</p>



l'espletamento della procedura di adozione internazionale. Tuttavia, a causa dell'aver acquisito lo status di genitore adottivo.

Inoltre, considerato che la procedura è particolarmente lunga e, spesso dura per chi non si era ancora conclusa una serie di quesiti, un ente autorizzato allo svolgimento di adozione internazionale ha, pertanto, chiesto chiarimenti con una istanza all'Ente di Tuir.

L'Agenzia delle Entrate, considerando anche la volontà del legislatore di agevolare l'adozione di un minore straniero ha chiarito che, per usufruire della spesa sostenuta per la procedura di adozione internazionale, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo, è, invece, possibile, usufruire della deduzione a prescindere dalla effettiva conclusione della stessa.

Ne ha concluso che l'espressione utilizzata dal legislatore per individuare i soggetti in argomento (spese sostenute dai genitori adottivi) debba essere intesa in riferimento agli aspiranti genitori adottivi che abbiano intrapreso la procedura di adozione della legge 4 maggio 1983, n. 184".

Inizio e fine della procedura agli effetti fiscali

La risoluzione ha evidenziato anche che, per usufruire della spesa sostenuta, deve ritenersi che:

1. la procedura di adozione inizia con il conferimento a un ente autorizzato e che è, dunque, da questo momento che gli adottandi hanno diritto a usufruire della spesa sostenuta, comma 1, della legge n. 184 del 1983;
2. lo status di genitore adottivo si acquista con la dichiarazione di efficacia pronunciata dal tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso in Italia, o, in alternativa, con la pronuncia dello Stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia.

Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il Tribunale per i minorenni dell'autorità straniera competente ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 184 del 1983 e stabilisce in un anno la durata del predetto affidamento.

Decorso tale periodo, se ritiene che la permanenza nella famiglia che lo ha adottato sia nell'interesse del minore, il Tribunale per i minorenni pronuncia la dichiarazione di efficacia dell'adozione, in tal caso, la procedura di adozione si potrà dire conclusa con tale pronuncia.

Principio di cassa o di competenza?

In considerazione di quanto esposto in precedenza, l'Agenzia delle Entrate deve operare con applicazione del principio di cassa, in considerazione del periodo in cui sono state effettivamente sostenute e prescindendo dall'effettiva conclusione della stessa.

Poiché, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, lettera o), della legge n. 184 del 1983, la deduzione nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di adozione internazionale, è necessario che gli aspiranti genitori adottivi, o l'ente autorizzato, abbiano ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione, e che abbiano pagato tutte le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi, o l'ente autorizzato, e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, o l'ente autorizzato, o presso soggetti diversi dall'ente autorizzato.

Tuttavia, al fine di porre l'ente autorizzato a carico delle spese sostenute, gli aspiranti all'adozione dovranno consegnare all'ente stesso, oltre alla documentazione necessaria, anche una apposita autocertificazione, redatta ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 1985, o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, o un altro documento idoneo a dimostrare che le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi, o l'ente autorizzato, sono state sostenute direttamente dall'ente autorizzato, o presso soggetti diversi dall'ente autorizzato, o presso soggetti diversi dall'ente autorizzato.

Quali spese?

La risoluzione ha chiarito che la deduzione nella misura del 50 per cento spetta a tutte le spese sostenute per la procedura di adozione internazionale purché:

- finalizzate all'adozione del minore
- debitamente documentate
- certificate dall'ente autorizzato.

Le spese sostenute per le relazioni e gli atti di procedura, o per le spese sostenute per la procedura di adozione internazionale, o per le spese sostenute per la procedura di adozione internazionale, o per le spese sostenute per la procedura di adozione internazionale, non costituiscono parte della procedura di adozione che, come si è detto in precedenza, si conclude con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni.



provvedimento di adozione emesso dall'Autorità straniera, oppure con la pronuncia Tribunale per i minorenni, non potranno essere dedotte dal reddito.

Ulteriori sostegni alle coppie adottive sotto forma di contributi e spazi sono b Y ` ` Ð U a V] h c ` X Y ` ` U ` d f c WY X i www.commissioneadozioni.it gole Regioni limitatamente, in questo caso, alle coppie residenti nel territorio di

Rinuncia all'AN

La maggioranza degli aspiranti genitori adottivi presenta la dichiarazione di disponibilità all'AN. Quando una coppia viene proposta l'abbinamento viene richiesto formalizzare una rinuncia all'AN press TM ove abbiano presentato la suddetta dichiarazione. La rinuncia è finalizzata ad evitare con un bambino italiano interrompa bruscamente il procedimento di abbinamento con i quando questo abbinamento all'estero sia prossimo a definizione.

8 U ` U ` Wi b] ` DUYg] ` j Y f g c `] ` e i U `] ` d c h f Y V V Y f c ` Y g Y g g Y f Y ` U b h] W] d U h U ` U X ` U ` h f Y ` Z U g] U X W U b W U d X d W Y h U a Y b h c ` b Y ` ` DUYg Y ` X U ` d U f h Y ` X Y ` ` Ð 5 i h c f] h { ` 7 Y

Riposi giornalieri

I genitori di bambini adottati o presi in affidamento hanno diritto ad utilizzare i riposi sulla maternità entro il primo anno dall'ingresso del minore in famiglia, e non più soltanto bambino.

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che, con la sentenza 104 del 9 aprile 2003, ha illegittimo il fatto che, anche in caso di adozione e affidamento, i permessi potessero essere o affidatari soltanto entro i limiti del primo anno di vita del bambino, dal momento che bambini dati in adozione o in affidamento hanno già compiuto il primo anno di età. Inoltre l'affidamento riguarda due o più minori entrati nella famiglia adottiva o affidataria nella I doppio riposo, come previsto in caso di parto plurimo, anche se i minori non sono fratelli

Rischio Giuridico (RG)

Per rischio giuridico si intende la possibilità che il bambino debba ritornare alla famiglia sino al 4° grado) durante il periodo di collocamento provvisorio, cioè quando il bambino sia già in famiglia adottiva, ma in attesa dell'Adattamento Preadottivo. I rischi sono legati ai seguenti

- < Figli di madre che non vuole essere ricongiunti alla nascita ogni donna può non riconoscere il figlio h Y b Y b X c `] ` X] f] h h c ` X] sanitaria def il parto. La madre ha tentato X U h U ` X Y ` ` U ` b U g W] h U ` d Y f ` f] W c b c g i W f v e n e] d i c h i a r a t o d i a b b a n d o e d i l T r i b u n a l e c e r c a u n a f a m i g l i a a c u i a f f i d a r e i l b a m b i n o . I l r i s c h i o g i u r i d i c o p e r i o d o p a r i a c i r c a d u e m e s i .
- < Bambini tolti dalla custodia delle famiglie naturali per i Minori I bambini possono essere tolti alle famiglie di origine in qualsiasi età su segnalazione dei bimbi vengono affidati preposte (istituito famiglia Tribunale per i Minorenni) se le difficoltà della famiglia sono temporanee o permanenti; vengono proposti degli aiuti, sia di tipo economico che (tribunale lo ritiene può proporre dei casi di affido (anche congiunto con la famiglia) per un certo periodo di tempo, che varia da situazione a situazione, decide di emettere "certificabilità" e cercare la famiglia idonea ad accogliere il minore (tra quelle che hanno dichiarato disponibilità all'Adozione Nazionale) il bambino viene collocato provvisoriamente in una di quelle famiglie di cui è guito di un "Decreto di Collocamento Familiare". La madre, il padre e i parenti biologici (cugini) che abbiano rapporti significativi col minore hanno il diritto di essere ascoltati secondo quanto disposto dalla nuova legge, possono proporre impugnazione avanti Corte di Appello emette una sentenza che deve essere notificata ai dissensi ancora esistenti ` \$ ` [] c f b] ` X U ` ` U ` b c h] Z] W U Z ` Y Z Y h h i U f Y ` i b ` i X Y ` ` Ð U d d Y ` ` c ` Y ` X Y ` ` f] W c f g c ` X Y j Y ` Y g g Y f Y ` Z]

Rischio sanitario

L'adozione Internazionale è interessata spesso da rischio sanitario. Le condizioni di salute dei bambini nei paesi in via di sviluppo, sono spesso precarie. Ciò è dovuto alle scarse risorse sanitarie. Spesso segna la vita del bambino abbandonato. La documentazione che giunge all'Ente di accoglienza è spesso scarsa, a volte errata per difetto ma anche per eccesso. Questo vale per i paesi dell'AI, poiché non si ha modo di conoscere le condizioni di salute del bambino che viene adottato

S.a.D. o SaD.

Vedi:Sostegno a Distanza.

S.S.T. o SST.

Vedi:Servizi Sociali Territoriali.

Scelta del paese d'origine

Molti Enti autorizzati permettono alla coppia di scegliere il paese di origine del futuro figlio adottivo, altri permettono alla coppia di presentare una o più proposte e rivederle in base all'esperienza e alle circostanze del momento poi cercano di accogliere la coppia in base alle proposte, altri invece univocamente il paese più adatto alla coppia senza possibilità di scelta da parte di quest'ultima che deve accettare il paese e quindi il mandato vincolato a quel paese.

Segnalazione

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori e di minori in pericolo, gli esercenti un servizio di pubblica assistenza, i gestori di strutture ricettive per i minorenni, il luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di abbandono, o altri che abbiano conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, non ha la propria abitazione un munito di licenza di accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale pe



/ « ® - j ' ž ± - « ' ° " > j ® ° «
 ma migliaia di bambini in tutto il Mondo hanno bisogno del vostro aiuto

L'Associazione ENZO B propone a tutte le famiglie che abbiano un progetto adottivo di impegnarsi anche con un'attività di sussidiarietà sociale a favore di bambini in difficoltà per far sì che l'adozione nazionale sia sempre la prima scelta e per dare una famiglia ad un bimbo.

La formula proposta da ENZO B per attuare questo gesto di solidarietà è il Sostegno A Distanza (SAD) di un minore straniero e della sua comunità attraverso la campagna AURÒ CURA DI TE, con le modalità e i termini esposti nella specifica documentazione che può essere richiesta presso l'ufficio SAD Pedagogico e Assistenza SAD: associazione ENZO B
<http://www.enzob.org/associazione/sostienici/sostegnoadistanza/>
 mail: avocuradite@enzo.org

